

Vademecum per la fatturazione elettronica

Dal 6 giugno 2014, tutti i soggetti giuridici che dovranno fare fattura alle varie Procure della Repubblica d'Italia dovranno emettere fattura elettronica.

Si premette che:

per fattura elettronica non si intende la classica fattura che normalmente si emette in formato digitale (neanche scannerizzata e inviata tramite posta elettronica)!!!!

Si riportano le linee guida per riuscire a far avere al Direttore Amministrativo della Procura della Repubblica una fattura elettronica così come imposto dall'art. 21, comma 1, del DPR 633/72.

Per emettere una fattura elettronica serve

- casella di posta elettronica certificata (PEC)
- firma digitale con accesso tramite la Carta Nazionale dei Servizi

Sul sito www.fatturapa.gov.it sono presenti tutti gli strumenti necessari per creare una fattura elettronica.

Come si procede

La fattura elettronica deve essere un file in formato XML firmato digitalmente e inviato come allegato tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica sdi01@pec.fatturapa.it associato al sistema d'interscambio SDI¹.

Eventuali file da allegare alla fattura possono essere inseriti all'interno del file XML come "Allegati".

Sul sito www.fatturapa.gov.it è possibile, tramite un'interfaccia WEB, creare il file XML e testarlo.

Durante la compilazione SI CONSIGLIA di leggere attentamente la linea guida in formato PDF "SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PA".

Per accedere ai servizi di Simulazione e creazione del file XML è necessario autenticarsi con un TOKEN (o chiave USB) per la firma digitale e la CNS.

<https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/login.jsp>

¹ La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi).

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

E' necessario abilitare preventivamente la CNS tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp>

Gli strumenti messi a disposizione dal portale <https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdl2FatturaPAWeb/login.jsp>

1. Permettono di compilare una fattura elettronica XML con tutti i suoi dati e allegare eventuali altri documenti.
2. Verificare la correttezza del file XML.
3. Salvare il file XML

Una volta generato il file XML è necessario firmarlo digitalmente

Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata.

La firma è necessaria in quanto garantisce:

- l'integrità delle informazioni contenute nella fattura;
- l'autenticità dell'emittente;

il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:

- CADES-BES
- XAdES-BES

In base al formato di firma adottato, l'estensione del file assume il valore ".xml.p7m" (per la firma CADES-BES) oppure ".xml" (per la firma XAdES-BES).

il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro "signing time", che riporta la data e l'ora, ed anche la "time zone" e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l'apposizione della marca temporale.

Nome della fattura elettronica XML

Codice Paesedidentificativo univoco del Trasmittente _ Progressivo univoco del file

dove:

il Codice Paese (per gli italiani IT)

l'Identificativo univoco del Trasmittente, sia esso persona fisica o soggetto giuridico, è rappresentato dal suo identificativo fiscale

il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da "A" a "Z" e da "0" a "9".

Il separatore degli elementi che compongono il nome file è il carattere underscore ("_"). L'estensione del file assume il valore ".xml" oppure ".xml.p7m" in base al tipo di firma

Esempi:

ITAAABBB99T99X999W_00001.xml

IT9999999999_00002.xml.p7m

FR12345678910_00003.xml

Invio della fattura elettronica tramite PEC

Il file preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:

- garantisce l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati,
- attesta con valenza legale l'invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

I file devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.

L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: sdi01@pec.fatturapa.it.

Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.

E' possibile monitorare le fatture inviate dal seguente link:

<http://sdi.fatturapa.it/SdI2FatturaPAWeb/sicurezza/AccediAlServizioAction.do?pagina=monitoraggio&pagCorr=Monitoraggio>